



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**

all'udienza del **25 giugno 2019**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al **n. 92** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2018**, cui è stata riunita la causa n. 154/19, vertente

TRA

PICCHIOTTI Lorenzo, nato a Grosseto (GR) il 10.08.1967 (**C.F. PCC LNZ 67M10 E202S**), ed ivi residente alla Via Brenta n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Mestichelli del Foro di Rieti e, unitamente al nominato difensore, elettivamente domiciliati in Grosseto alla Piazza De Maria n.10, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Bocchi, giusta delega in atti telematici.

OPPONENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, **in proprio** e quale mandatario della **Società di cartolarizzazione dei crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A.**, con sede in Roma, difeso e



rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano in virtù di procura generale alle liti notaio Castellini di Roma, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Opponente (giudizio n. 92/18): *“Voglia il Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:*

Preliminarmente e in via cautelare,

Con riferimento all'avviso di addebito n. 35120170001417576000,

(i) disporre, ai sensi dell'art.24 comma 6 D. Lgs.46/99 e con provvedimento anche inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 35120170001417576000, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento anche tacito – anche di data ed estremi sconosciuti al ricorrente – eventualmente adottato da Inps per la riscossione coattiva del credito contributivo – illegittimamente – vantato, nei confronti di esso ricorrente, per l'anno 2010 e allo stato non versato, anche con riferimento alla illegittima applicazione di sanzioni e interessi, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris (non manifesta infondatezza del ricorso) e del periculum in mora.

Con riferimento alle note 22.06.2016 e 04.08.2017, e relativi silenzi rigetto

(i) in primis, disporsi la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata Inps del ricorrente come Libero Professionista con decorrenza 01.01.2010 e quello di iscrizione d'ufficio del contributo per l'anno 2010 e 2011, nonché dei silenzi rigetto formatisi sui ricorsi gerarchici promossi dal Picchiotti, come pure di ogni altro atto e/o provvedimento anche tacito – anche di data ed estremi sconosciuti al ricorrente – eventualmente adottato da Inps per la riscossione coattiva del credito contributivo – illegittimamente – vantato, nei confronti di esso ricorrente, e allo stato non versato, anche con riferimento alla illegittima applicazione di sanzioni e interessi, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris (non manifesta infondatezza del ricorso) e del periculum in mora.

(ii) in subordine, rigettare sin d'ora qualsivoglia richiesta avversaria di emissione di provvedimento esecutivo, difettandone i presupposti.



Nel merito

I) in via principale

I.i) accertare e dichiarare l'inesistenza di obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, in capo all'odierno ricorrente, con riferimento agli anni contributivi 2010 e 2011, oggetto di avviso di pagamento Inps e, quanto al 2010, di avviso di addebito, con ogni pronuncia consequenziale;

per l'effetto

(I.ii) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata illegittimamente disposta da Inps nei confronti del ricorrente con decorrenza dall'01.01.2010 e comunicata con nota 22.06.2016;

(I.iii) accertare e dichiarare, per i motivi sopra addotti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, ove occorra anche con pronuncia di annullamento,

1) della nota INPS di Grosseto datata 22.06.2016 e ricevuta in data 01.07.2016 (doc.a1 cit.),

1.1) del silenzio rigetto formatosi in data 18.12.2016, sul ricorso gerarchico proposto dal Picchiotti in data 19.09.2016, avverso la nota Inps di Grosseto del 22.06.2016;

2) della nota INPS di Grosseto datata 04.08.2017 e ricevuta in data 28.08.2017(doc.a2 cit.),

2.1) del silenzio rigetto formatosi in data 25.12.2017, sul ricorso gerarchico proposto dal Picchiotti in data 26.09.2017, avverso la nota Inps di Grosseto del 04.08.2017,

Nonché

(4) di ogni altro e ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, a esse note e/o avviso di addebito presupposto e/o successivo, anche di data e/o estremi sconosciuti al ricorrente e comunque confermativo della pretesa contributiva illegittimamente avanzata da Inps;

per l'effetto

*(I.iv) condannare INPS alla **cancellazione** del ricorrente dalla detta Gestione Separata Inps, con effetto **dalla data cioè di effettiva iscrizione come libero professionista (01.01.2010) fino al 31.12.2011**, con ogni pronuncia consequenziale.*

II) In via subordinata,

accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa contenuta nelle impugnate note/provvedimenti/avviso di addebito tutti qui impugnati, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;



III) In via ulteriormente subordinata e graduata

annullare le sanzioni e gli interessi applicati, sia nelle note impugnate che nell'avviso opposto, per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;

IV) Si formula sin d'ora, nel presente giudizio e per il caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ivi spiegate, *domanda di restituzione ex art.2033 c.c., con conseguente pronuncia di condanna verso Inps, delle somme che il ricorrente dovesse trovarsi a corrispondere indebitamente, a detto Ente, nelle more del presente giudizio, nella denegatissima ipotesi in cui la richiesta sospensione cautelare non dovesse essere concessa oppure dovesse giungere in data successiva alla scadenza del 60simo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso di addebito qui impugnato.*

V) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15%, C.A. e Iva, come per legge, *da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario*”.

- giudizio n. 154/19: “Voglia il Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

Preliminarmente e in via cautelare,

Con riferimento all'avviso di addebito n. 315 2018 00018743 70 000

I) disporre, ai sensi dell'art.24 comma 6 D. Lgs.46/99 e con provvedimento anche inaudita altera parte, la *sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 315 2018 00018743 70 000* (doc.D.1 cit.), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento anche tacito – anche di data ed estremi sconosciuti al ricorrente – eventualmente adottato da Inps per la riscossione coattiva del credito contributivo – illegittimamente – vantato, nei suoi confronti, per l'anno 2011 e allo stato non versato, anche con riferimento alla illegittima applicazione di sanzioni e interessi, ricorrendo i presupposti del *fumus boni iuris* (non manifesta infondatezza del ricorso) e del *periculum in mora*.

IA) in via principale



(Ia.i) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o far annullare l'avviso di addebito n. 315 2018 00018743 70 000 qui impugnato, per illegittimità della sua formazione e notifica per violazione dell'art. 24 co. 3 dlgs. 46/1999, con ogni pronuncia consequenziale;

II) In subordine e nel merito

(II.i) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, in capo all'odierno ricorrente, con riferimento all'anno contributivo 2011, oggetto di pretesa d'ufficio da parte di Inps e di avviso di addebito, per le ragioni tutte esposte in ricorso; per l'effetto

(II.ii) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata illegittimamente disposta da Inps nei confronti del ricorrente con riferimento all'anno 2011;

(II.iii) accertare e dichiarare, per i motivi sopra addotti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, ove occorra anche con pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 315 2018 00018743 70 000 formato da Inps di Grosseto in data 24.12.2018 e notificato in data 24.01.2019 (doc. D.1 cit.),

Nonché di ogni altro e ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, a esso avviso di addebito presupposto e/o successivo, anche di data e/o estremi sconosciuti al ricorrente e comunque confermativo della pretesa contributiva illegittimamente avanzata o avanzabile da Inps verso il ricorrente;

per l'effetto

(II.iv) condannare INPS alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione Separata, anche con riferimento all'anno 2011, con ogni pronuncia consequenziale.

III) In via subordinata,

accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa contenuta nell'avviso di addebito qui impugnato, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;



IV) In via ulteriormente subordinata e gradata

annullare le sanzioni e gli interessi applicati, nell'avviso opposto, per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;

V) Si formula sin d'ora, nel presente giudizio e per il caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ivi spiegate, domanda di restituzione ex art.2033 c.c., con conseguente pronuncia di condanna verso Inps, delle somme che il ricorrente dovesse trovarsi a corrispondere indebitamente, a detto Ente, nelle more del presente giudizio, nella denegatissima ipotesi in cui la richiesta sospensione cautelare non dovesse essere concessa oppure dovesse giungere in data successiva alla scadenza del 60esimo giorno successivo alla data di – rispettiva - notifica dell'avviso di addebito qui impugnato.

VI) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, *da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario.*

Opposto INPS per entrambi i giudizi: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa, respingere il ricorso e le domande avversarie, siccome infondate in fatto e diritto, confermando l’avviso di addebito opposto, condannando controparte al pagamento della somma in esso indicata o della somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2018 il ricorrente in epigrafe generalizzato ha chiesto che il Tribunale volesse accertare la non debenza delle somme pretese dall'INPS a titolo di obbligazioni contributive di cui all'avviso di addebito n. 351 2017 0001417576000 stante l'illegittima iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. 335/1995 operata dall'Istituto con decorrenza 1.1.2010. Eccepiva in subordine la prescrizione della pretesa e l'illegittimità del calcolo delle sanzioni.

Con successivo analogo ricorso depositato il 28.2.2019, lo stesso Picchiotti impugnava l'avviso di addebito n. 351 2018 00018743 70 000 oggetto della causa n. 154/2019, riunita alla presente in quanto oggettivamente connessa.



2. Si è costituito tempestivamente l'INPS in entrambi i giudizi negando che fosse maturata alcuna prescrizione con riferimento alla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa attorea circa i requisiti per l'iscrizione d'ufficio. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.

3. All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.

In ordine all'avviso n. 351 2018 00018743 70 000

4. Tanto premesso e con esclusivo riferimento al secondo avviso d'addebito (causa n. 154/19, qui riunita) formato in data 24.12.2018 e notificato in data 24.1.2019 - quindi in pendenza del procedimento n. 92/18 relativo all'avviso di addebito n. 351 2017 0001417576000 (ove l'Inps si costituiva in data 30.5.2018) -, deduce preliminarmente il ricorrente la violazione dell'art. 24, co. 3. del D.l.vo 46/1999 che così recita: *"Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice"*.

L'eccezione è infondata.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 9159/2017) ha affermato il principio secondo cui l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, riconnette l'effetto impeditivo dell'iscrizione a ruolo all'atto di accertamento posto a monte e non già dell'atto esecutivo che sta a valle (in applicazione del suddetto principio la S.C, confermando la sentenza di merito, ha ritenuto che il giudizio di opposizione al ruolo comunicato con cartella esattoriale - o il ricorso in sede amministrativa - non impedisce all'Inps l'iscrizione di altri crediti, pur se il ruolo impugnato si fondi sulle medesime premesse di fatto e di diritto di quelli successivamente formati, salvo l'eventuale effetto preclusivo vincolante della formazione del giudicato su uno dei giudizi di opposizione).

Il detto principio è stato confermato da altra pronuncia della S.C. (sentenza n. 30713/2017), che ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo del credito contributivo nonostante fosse pendente un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro a seguito del medesimo verbale di accertamento posto a base dell'iscrizione a ruolo.

Afferma, in particolare, la Corte che *" (...) l'art. 24 terzo comma cit. prevede l'impugnazione dell'atto di accertamento da cui derivano conseguenze sanzionatorie al fine di agevolare, attraverso un unico preliminare accertamento giurisdizionale, la risoluzione di una serie di controversie distinte che potrebbero derivare dallo stesso atto di accertamento in tempi e con soggetti pubblici diversi (ad es. INPS, INAIL, DTL) in applicazione del principio d'economia dei mezzi giuridici ed anche allo scopo di evitare il proliferare dei processi, con rischio di esiti contraddittori. Dal tenore della*



norma si deduce, inoltre, che in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere della p.a. di agire in via esecutiva. Infatti in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita ed occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice (che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato) ed in conformità allo stesso. Da tali premesse discende che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla D.P.L., poiché riferita ad un provvedimento consequenziale rispetto all'atto di accertamento che sta a monte, non coincide con l'impugnazione dell'accertamento ispettivo in sé considerato che può impedire la legittima iscrizione a ruolo del credito contributivo.(...)”

5. Preliminarmente va poi disattesa la comune eccezione di prescrizione.

La Cassazione ha già avuto modo di chiarire che - in tema di prescrizione dei contributi dovuti dal professionista in percentuale sul reddito prodotto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., ove il professionista ometta di richiedere all'INPS l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata e, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo regolarmente dichiarati al fisco e pagato l'Irpef sugli stessi, non proceda al pagamento dei contributi omettendo la compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione del contributo dovuto all'INPS - *”solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi l'istituto è posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere. Prima di tale momento, in applicazione del disposto dell'art. 2935 c.c., il ricorrente non aveva alcuna possibilità di far valere il credito non essendo a conoscenza dello svolgimento di un'attività autonoma da parte del ricorrente. Quanto all'assunto del ricorrente secondo cui il termine prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento - come affermato anche nella circolare INPS n. 69 del 25 maggio 2005 - è evidente che l'applicazione di tale principio presuppone l'iscrizione da parte del contribuente alla Gestione Separata”* (Cass. Sez. 6 – Lav. ordinanza n. 7836 del 2016).

5.1 Con riferimento al caso di specie, l'avviso bonario è stato notificato in data 1.7.2016 interrompendo il termine di prescrizione quinquennale non ancora scaduto perché decorrente dal 27.9.2011, data di presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione per i redditi 2010.

Quanto al secondo avviso di addebito, l'avviso bonario è stato notificato in data 1.7.2016 interrompendo il termine di prescrizione quinquennale non ancora scaduto perché decorrente dal 29.9.2012, data di presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione per i redditi 2011.

I dati temporali non sono contestati.



Nel merito

6. Seguendo il corretto *excursus* normativo richiamato da parte convenuta nel proprio atto costitutivo, l'art. 2, comma 26, della L. 08/08/95 n. 335, stabilisce che *"a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni"*.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1.1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010).

Recentemente, Cassazione 30345/17 (in caso analogo riguardante l'iscrizione di un professionista, nella specie un architetto) ha poi precisato che *"si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Ne è conferma l'art. 6, d.m. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria"*.

In tale quadro, successivamente, l'art. 18 comma 12 d.l. 06/07/11 n. 98 conv. in l. 15/07/11 n. 111 12 ha fornito un'interpretazione autentica della predetta disposizione chiarendo che *"l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette*



al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11". Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenti nell'ambito della gestione separata). Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 96, della legge n. 335 del 1995.

Si tratta evidentemente di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, come tale essa è sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che – come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo – le une e le altre si saldino, dando luogo ad un "*precetto normativo unitario*" (cfr. Corte cost. n. 397 del 1994).

Orbene il detto comma 11 impone agli enti previdenziali di diritto privato di adeguare i propri statuti e regolamenti "*prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale*". Gli enti ai quali fa riferimento il comma 11 sono appunto gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, e dunque anche la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense di cui all'allegato A del d.lgs. 30/06/94 n. 509.

Come ha pure chiarito Cass. 30345/17 il suddetto "*precetto normativo unitario*", nel caso specifico, può essere agevolmente ricostruito "*nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che – come si è detto – collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.)*".

Ne consegue che, nel regime previgente all'entrata in vigore della riforma di cui all'art. 21 della legge 31/12/12 n. 247, doveva ritenersi tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata presso l'INPS anche l'avvocato non tenuto al versamento di contributi in favore della Cassa Forense in base allo Statuto dell'ente previdenziale privatistico in quanto non risultava superata la soglia di reddito oltre la quale scatta l'obbligo di versamento in favore della Cassa Forense.

Tale interpretazione è peraltro conforme al principio generale che ha ispirato la disciplina legislativa di cui alla legge 335/1995, che ha teso ad ampliare



l'assoggettamento a contribuzione a qualunque forma di corrispettivo di un'attività lavorativa, sia essa di carattere autonomo che subordinato. E la funzione della Gestione Separata è, in quest'ottica, quella di garantire una copertura previdenziale di carattere residuale per tutti quei redditi che altrimenti non sarebbero stati assoggettati ad alcuna forma di contribuzione.

6.1 La S.C. ha ribadito il suddetto orientamento anche nella materia riguardante gli avvocati. Con recente sentenza 32167/2018 ha stabilito infatti che:

"Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque a iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale".

Nella medesima materia dell'iscrizione degli avvocati alla gestione separata, ed ancor più di recente, tale orientamento è stato ribadito da Cassazione, sentenza 11 gennaio 2019, n. 519.

7. L'obbligo contributivo sorge per il semplice fatto che il ricorrente ha percepito redditi da lavoro autonomo - come risulta pacificamente non essendo contestato - che, in quanto non assoggettati a contribuzione presso la cassa previdenziale di appartenenza, diversamente opinando, resterebbero esenti da qualsiasi contribuzione.

Né alcun rilievo ha l'assoggettamento all'obbligo di pagamento del c.d. contributo integrativo, trattandosi di contribuzione con funzione esclusivamente solidaristica e non utilizzabile ai fini del calcolo della misura della pensione, secondo l'art. 2 della legge 576 del 1980 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari (cfr Cass. Sentenza n. 30345/17 e n. 10458 del 21/10/1998).

Il versamento di tale contributo integrativo non mette capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo. Esso infatti non è utilizzato ai fini del calcolo della pensione essendo unicamente funzionale al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della stessa categoria professionale (Corte Cost. nn. 132 e 133 del 1994). Se si dovesse ritenere sufficiente il versamento del contributo



integrativo onde escludere il professionista dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata, si impedirebbe a quest'ultimo di accedere a qualunque forma di trattamento pensionistico. Il che contrasta con la ratio della riforma del 1995 che era quella, appunto, di garantire a tutti i lavoratori una forma di copertura previdenziale. L'art. 18, co. 12, del d.l. 98/11, nel combinato disposto con l'art. 2, co. 26, della L. 335/95 deve dunque essere interpretato in senso restrittivo come riferito alle sole forme di contribuzione utili ai fini dell'accesso ad un trattamento pensionistico, con esclusione, dunque, dei contributi versati con funzione esclusivamente solidaristica.

Come da ultimo chiarito dalla S.C. (cfr. la più volte citata sentenza 30345/17), non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 fatto genericamente riferimento ad un «versamento contributivo», *"non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre"*.

8. Quanto, da ultimo, alla pretesa riduzione della sanzione agli interessi legali ex art. 116, co. 15 lett. a, L. 388/2000 va rilevato che nessuna istanza risulta presentata da parte ricorrente in tal senso in sede amministrativa nel rispetto delle condizioni e nella ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla succitata normativa per cui la domanda sul punto non è qui accoglibile. Ed invero circa la dedotta carenza delle condizioni, operata dall'Inps con la propria difesa (vd. terzultima e penultima pagina della memoria di costituzione), nulla ha replicato parte ricorrente in sede di prima udienza (cfr. udienza del 4.7.2018).

9. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Tenuto conto tuttavia della novità e della complessità delle questioni trattate, oltre che della sussistenza di precedenti di merito non conformi, le spese di lite possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Lorenzo Picchiotti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:



- rigetta il ricorso riunito;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Grosseto, 25 giugno 2019

Il Giudice

